

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN
SCIENZE DELLA MENTE – CICLO XLI**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato
- Art. 3 – Obiettivi
- Art. 4 – Aree di afferenza
- Art. 5 – Caratteristiche generali
- Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato
- Art. 7 - Il Collegio Docenti
- Art. 8 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato
- Art. 9 – Commissione di autovalutazione e di indirizzo
- Art. 10 – Attività di formazione
- Art. 11 – Attività di studio e ricerca all'estero
- Art. 12 – Doctor Europaeus
- Art. 12 bis – Doctor International
- Art. 13 - Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi
- Art. 14 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione
- Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 16 – Conseguimento del titolo
- Art. 17 – Norme finali e di rinvio

Regolamento interno del Corso di Dottorato in Scienze della Mente – Ciclo XLI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca rivisto nel 2025, cui si fa integrale rinvio, e di seguito per brevità denominato “Regolamento di Ateneo”, il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Scienze della Mente, di seguito denominato semplicemente “Corso di Dottorato”.

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. E' istituito presso il Dipartimento di Psicologia della Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Mente, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Il Corso di Dottorato afferisce alla Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia adotta il presente Regolamento interno, al fine di disciplinare l’attività indicandone gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna ed i diritti e doveri dei dottorandi che frequentano il Corso.

Art. 3 – Obiettivi

1. In linea con gli obiettivi generali previsti dal Regolamento generale di Ateneo, ed orientati alla formazione, allo sviluppo critico, alla ricerca autonoma, all’ alta qualificazione ed a favorire l’inserimento e lo sviluppo professionale, il Corso di Dottorato si propone l’obiettivo di formare giovani ricercatori nel campo delle scienze psicologiche attraverso lo studio e l'applicazione di metodologie scientifiche integrate, indirizzandoli ad individuare le possibili applicazioni dei prodotti di ricerca, in modo che si preparino adeguatamente alle richieste del mondo del lavoro.

Art. 4 – Aree di afferenza

1. I settori scientifico disciplinari di riferimento del Corso di dottorato sono i seguenti:

PSIC-01/A, Psicologia Generale;

PSIC-01/B, Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive;

PSIC-01/C, Psicometria;

PSIC-02, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

PSIC-03/A, Psicologia Sociale;

PSIC-03/B, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni;

PSIC-04/B, Psicologia Clinica;

INFO-01/A, Informatica;

PAED-01/A, Pedagogia Generale e Sociale;

PAED-02/A, Didattica e Pedagogia Speciale

GSPS-07/A, Sociologia dei fenomeni politici;

GSPS-07/B, Sociologia del diritto e della devianza.

Art. 5 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale. Ogni anno è emesso un bando per la selezione pubblica dei candidati, nel quale sono specificati il numero dei posti e delle borse previste. Al Corso di Dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
2. Nel corso del I anno, il dottorando è affidato a un supervisore e a uno o più co-supervisori nominati dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'Articolo 16 del Regolamento di Ateneo, con il sostegno dei quali il dottorando predispone un piano formativo che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Collegio. L'argomento di tesi dovrà riguardare uno dei settori di ricerca rappresentati nel Collegio e specificati all'art. 4 del presente Regolamento.
3. I dottorandi devono frequentare i corsi ad essi dedicati, inerenti anche alle basi metodologiche della ricerca e al perfezionamento nell'uso degli strumenti informatici e della lingua inglese, oltre che i seminari periodici organizzati dai docenti del Collegio, con esperti nazionali ed internazionali di discipline psicologiche. I dottorandi sono altresì incoraggiati a partecipare a Convegni e Congressi locali, nazionali ed internazionali. ^[11]La partecipazione alle attività formative, sia teoriche che pratiche orientate alla ricerca, consentirà l'acquisizione dei 60 Crediti Formativi Unitari (CFU) annuali, per un totale di 180 CFU, previsti dal Corso di Dottorato, ai sensi dell'Articolo 17 del Regolamento di Ateneo.
4. Entro la fine di ogni anno accademico il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione scritta sull'attività scientifica svolta, concordata con supervisore e co-supervisore, e tenere un seminario davanti al Collegio dei Docenti, finalizzato alla valutazione dell'attività di ricerca del dottorando; tale valutazione potrà svolgersi anche in forma diversa se il Collegio delibererà in tal senso. A sua volta anche il supervisore deve esprimere la sua valutazione tramite relazione scritta. Nel caso di parere positivo del Collegio dei Docenti il dottorando è ammesso direttamente all'anno successivo del Corso. Nel caso di valutazione negativa, è compito del Collegio dei Docenti deliberare se escludere il dottorando dal Corso, ovvero se ammetterlo all'anno successivo sotto condizione.
5. Al termine del terzo anno il dottorando deve consegnare al Coordinatore una relazione scritta

sull'attività scientifica svolta, e deve tenere un seminario davanti al Collegio dei Docenti, che, assieme al giudizio del supervisore sull'attività scientifica svolta nel triennio, sono utilizzati dal Collegio dei Docenti per decidere riguardo all'ammissione del candidato all'esame finale.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.

Art. 7 - Il Collegio Docenti

1. Il Collegio Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato: approva le modifiche al relativo regolamento; delibera sull'accettazione delle richieste di partecipazione al collegio presentate per il successivo ciclo di dottorato, verificando, in particolare, la sussistenza del requisito di produzione scientifica di cui all'art. 4 del D.M. 226/2021; provvede all'adempimento di tutti i compiti previsti dal presente regolamento.

2. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno 12 docenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. Possono diventare membri del Collegio, tramite richiesta di adesione, professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori come disciplinato dall'Articolo 14 del Regolamento di Ateneo. Possono inoltre essere membri del Collegio, previa approvazione di quest'ultimo, ricercatori di enti pubblici e privati collaboranti con il Corso di Dottorato ed esperti anche stranieri, ai sensi del suddetto Articolo del Regolamento.

3. Ai fini della trattazione di problemi didattici e organizzativi, il Collegio dei Docenti è integrato da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, in misura non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del Collegio stesso. Le modalità di svolgimento delle relative elezioni sono disciplinate dal comma 6 dell'Articolo 14 del Regolamento di Ateneo.

4. Il Collegio dei Docenti viene convocato di norma dal Coordinatore, che svolge anche funzioni di Presidente delle sedute, almeno 3 volte all'anno, anche su piattaforma telematica, per verificare il regolare svolgimento del Corso e per adempiere ai suoi compiti. Può essere eccezionalmente convocato su richiesta al Coordinatore di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. I componenti che non partecipino senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del Collegio decadono dalla carica, ma tale disposizione non si applica ai docenti stranieri.

5. La convocazione è inviata dal Coordinatore almeno tre giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti con diritto al voto, sottratti gli assenti giustificati.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

8. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto un verbale a cura di un Segretario verbalizzante, nella persona di un professore partecipante alla seduta del Collegio dei Docenti.

9. Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo utile i componenti con le procedure normali, il Coordinatore potrà indire un Collegio ad horas, o qualora anche ciò fosse impossibile, il Coordinatore può convocare una seduta telematica, nel corso del quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Art. 8 – Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti è individuato tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza o in caso di impossibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.

2. Il Coordinatore rappresenta il Corso di Dottorato e presiede il Collegio dei Docenti. Compiti, modalità di designazione e durata dell'incarico sono definiti dall'Articolo 15 del Regolamento di Ateneo.

Art. 9 – Commissione di autovalutazione e di indirizzo

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Ateneo, il Coordinatore in carica individua, tra i componenti di ciascun Collegio dei Docenti dei tre cicli attivi, i membri della Commissione di Autovalutazione, sottoponendoli all'approvazione di ciascun Collegio dei Docenti. La Commissione nomina al suo interno il Presidente. La Commissione è composta, tra l'altro, da un dottorando designato dai rappresentanti dei dottorandi eletti in seno ai Collegi dei Docenti medesimi. Il Coordinatore sostituisce i membri che decadono per la perdita di status di componente del collegio o che rinunciano, curando l'aggiornamento dei membri in relazione all'attivazione di ogni ciclo.

2. La commissione di Autovalutazione ha il compito di monitorare l'andamento delle attività del Corso di Dottorato nel suo complesso, di valutare la congruenza delle attività svolte con gli obiettivi formativi e di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo formativo del dottorato anche in relazione ai suoi sbocchi occupazionali e alla integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività,

3. La Commissione, al fine di dare continuità e trasparenza al processo di consultazione delle parti sociali, svolge anche il ruolo di Comitato di Indirizzo e, in tale veste, la composizione di cui al 1° comma è integrata da massimo n. 5 membri aggiuntivi, quali: da uno o due rappresentanti delle parti sociali maggiormente rilevanti per gli obiettivi formativi del dottorato, da un ex-dottorando che opera nel mondo della ricerca e/o delle professioni non accademiche e da uno o due membri stranieri (in relazione alla vocazione internazionale del dottorato).

Art. 10 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative approvate dal Collegio di Dottorato che sono consultabili nella sezione del Dottorato di Ricerca sul sito web del Dipartimento di Psicologia e che sono presentate all'inizio del corso di dottorato, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Corso di Dottorato organizza, inoltre, per tutta la durata dell'anno accademico, altri eventi formativi a cui ciascun dottorando è tenuto a partecipare, compatibilmente con l'affinità culturale del proprio percorso formativo.
3. Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di Ateneo, e, come già indicato nell'articolo 5 del presente Regolamento, i dottorandi devono conseguire 60 crediti l'anno per un totale nel triennio di 180 crediti. I crediti possono essere di due tipi: crediti di formazione teorica (come seminari, conferenze, workshop, corsi di aggiornamento e approfondimento su determinate aree tematiche, incontri periodici di discussione: journal e data club) e crediti di formazione pratica alla ricerca (come attività di ricerca, pubblicazione dei risultati della ricerca, partecipazione attiva e/o organizzazione di convegni, seminari, corsi volti all'acquisizione di competenze pratiche di laboratorio). I crediti di formazione pratica alla ricerca devono concorrere alla produzione della relazione annuale e dell'elaborato finale da discutere per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 11 – Attività di studio e ricerca all'estero

1. Nel corso del Dottorato di Ricerca, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento di Ateneo, per ciascun dottorando il Collegio dei Docenti prevede, in via ordinaria, lo svolgimento di attività di ricerca e formazione coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o per quelli in forma aggregata attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021. Nel programmare le attività formative all'estero il Collegio può tener conto della proposta del supervisore e del/i co-supervisore/i del dottorando che deve proporre il programma delle attività, il titolo del progetto e la lettera di invito del supervisore estero. Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio è incrementata nella misura del 50% così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.
2. Lo svolgimento di attività di ricerca e formazione presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero deve essere autorizzato dal Collegio di Dottorato.

Art. 12 – Doctor Europaeus

1. Il Corso di Dottorato in Scienze della Mente incoraggia gli iscritti a conseguire la qualifica di "Dottorato Europeo" ("Doctor Europaeus"), ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di Ateneo.

2. Il titolo di Dottore di Ricerca con la qualifica aggiuntiva di “Dottore Europeo” può essere congiunta a un titolo nazionale di dottorato conseguito nel rispetto di quattro documentate condizioni:

- a) il dottorando abbia ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due valutatori esterni al Collegio dei docenti e appartenenti a istituzioni universitarie di due diversi Paesi europei differenti dal Paese ove lo studente è iscritto;
- b) la commissione relativa all’esame finale preveda almeno un componente proveniente da un’istituzione universitaria di un Paese diverso da quello in cui la tesi sarà discussa;
- c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove il dottorando è iscritto;
- d) la Tesi di Dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in uno o più Paesi europei diversi dal Paese ove il dottorando è iscritto.

Art. 12 bis – Doctor International

1. Il Corso di Dottorato in Scienze della Mente incoraggia gli iscritti a conseguire la qualifica di “Doctor international”, ai sensi dell’articolo 38 bis del Regolamento di Ateneo.

2. Il titolo di Dottore di Ricerca con la qualifica aggiuntiva di “Doctor international” può essere congiunta a un titolo nazionale di dottorato e proposto dal supervisore e conseguito nel rispetto di quattro documentate condizioni:

- a) il dottorando abbia ottenuto un giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due valutatori esterni al Collegio dei docenti ed appartenenti a istituzioni universitarie di due diversi Paesi extraeuropei differenti dal Paese ove lo studente è iscritto;
- b) la commissione relativa all’esame finale preveda almeno un componente proveniente da un’istituzione universitaria di un Paese diverso da quello in cui la tesi sarà discussa (preferibilmente extraeuropeo);
- c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del Paese ove il dottorando è iscritto;
- d) la Tesi di Dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 6 mesi in un Paese extraeuropeo diverso dal Paese ove il dottorando è iscritto.

Art. 13 Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi

1. Il Corso di Dottorato in Scienze della Mente incoraggia gli iscritti a stipulare accordi bilaterali con Università estere aventi a oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistenti nell’elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell’Università degli Studi

della Campania Luigi Vanvitelli e di un docente dell'Università estera partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela è definito da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle disposizioni ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di Ateneo.

Art. 14 – Requisiti di ammissione e modalità di selezione

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono dettati dall'Articolo 21 del Regolamento di Ateneo; i termini e le decorrenze sono espressamente indicate nel bando di ammissione, in cui saranno anche specificate le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie e ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione.

2. La prova di accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli, compresa la presentazione obbligatoria di un progetto di ricerca, redatto secondo uno schema che sarà allegato al bando (Articolo 23 del Regolamento di Ateneo). È inoltre previsto un colloquio, con accertamento della conoscenza della lingua inglese, inteso a verificare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando.

3. Norme particolari di accesso possono essere previste per candidati stranieri, e saranno specificate nel bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 23 del Regolamento di Ateneo.

4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando, ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento di Ateneo.

Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento di Ateneo, il Corso di Dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno; i dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi del Corso di Dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca.

2. È consentita, a partire dal primo anno e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, ai sensi dell'Articolo 26 del Regolamento di Ateneo.

3. La contemporanea iscrizione a più Corsi di Dottorato non è prevista. La contemporanea iscrizione a corsi di istruzione di diversa tipologia è disciplinata degli Articoli 28 e 29 del Regolamento di Ateneo.

4. È ammesso lo svolgimento di attività retribuita previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, come disciplinato dall'Articolo 31 del Regolamento di Ateneo.

5. Con motivata delibera il Collegio dei Docenti, sentiti Supervisore, Co-Supervisore e dottorando, può proporre al Rettore, anche in corso d'anno, l'esclusione del dottorando dal corso, ai sensi dell'Articolo 27 del Regolamento di Ateneo.

Art. 16 – Conseguimento del titolo

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro la fine dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione all'esame finale. La tesi di dottorato viene discussa nei sei mesi successivi alla conclusione dell'ultimo anno, fatta salva la possibilità di un differimento dei termini così come indicato al successivo comma 2 del presente articolo.

2. Su deliberazione del Collegio dei Docenti o su motivata richiesta del candidato, accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, la discussione della tesi può essere differita per un periodo non superiore a dodici mesi rispetto alla durata regolare del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire del differimento deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima della conclusione dell'ultimo anno di corso.

3. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Università per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

4. La tesi sarà valutata da una Commissione nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere e dei differenti settori scientifico-disciplinari. La Commissione è composta da cinque membri effettivi (di cui almeno tre non appartenenti alla sede amministrativa del Corso e non più di due appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021). In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Sono, altresì nominati tre membri supplenti (di cui almeno due non appartenenti alla sede amministrativa del corso e non più di uno appartenente ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021). La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

6. Nel caso di candidati in regime di co-tutela, la Commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi definiti a tal fine con altre Università.

7. Per quanto non specificamente previsto si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 17 – Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Corso di Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento, sentito il Collegio dei Docenti.

2. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo.